

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 24890 Anno 2019**

**Presidente: PETITTI STEFANO**

**Relatore: COSTANZO ANGELO**

**Data Udiienza: 20/02/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

GIORGIO GAETANO nato a NAPOLI il 06/06/1969

avverso l'ordinanza del 27/12/2018 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;

sentite le conclusioni del PG PAOLO CANEVELLI per l'annullamento con rinvio limitatamente all'entità del sequestro e per il rigetto nel resto.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27/12/2018, il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'appello proposto da Gaetano Giorgio contro il provvedimento di sequestro preventivo per l'equivalente emesso ex artt. 321, comma 2, e 322 *ter* cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta per avere, quale amministratore unico e legale rappresentante della *A.D. società a responsabilità limitata semplificata unipersonale*, indebitamente percepito erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* cod. pen.), vendendo a neo maggiorenni beni diversi da quelli previsti dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 e ricevendo in pagamento (totale o parziale) i cosiddetti *buoni cultura* per un valore complessivo di oltre 317000 euro tra il gennaio 2017 e il 29 giugno 2018.

2. Nel ricorso del difensore di Gaetano Giorgio si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione: a) nel riconoscere territorialmente competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta e non, invece, il Tribunale di Roma competente sul luogo in cui ha sede l'ente pubblico (Ministero) che eroga il contributo; b) nel ravvisare il reato ex art. 316 *ter*, comma 1, cod. pen. - mentre sussiste solo illecito amministrativo perché non è stata superata la soglia di punibilità fissata dall'art. 316 *ter*, comma 2, cod. pen. - e per avere trascurato che la condotta di Giorgio non può considerarsi autonoma ma concorrente con quella dei diretti beneficiari delle somme erogate con il cosiddetto *buono cultura*; c) nel quantificare erroneamente il profitto equivalente al reato, non limitandolo al ricavo conseguito dalla vendita (cioè alla differenza fra il prezzo di vendita e quello di acquisto) e nell'escludere di potere compiere mirati accertamenti per ridurre adeguatamente l'entità del sequestro (disposto, su beni mobili e immobili, per un valore complessivo superiore a quello indicato nella misura applicata; inoltre, per avere illegittimamente comunicato agli istituti bancari di dovere sequestrare ogni ulteriore somma perveniente sui conti correnti bancari, così producendo un ingiustificato effetto punitivo.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il reato ipotizzato, che è quello di indebite percezioni di erogazioni a danno dello Stato o di enti pubblici previsto dall'art. 316 *ter* cod. pen., salvaguardando il corretto utilizzo delle risorse erogate, tutela il bene giuridico costituito dall'efficienza della pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli interessi finanziari dello Stato, degli altri enti pubblici e delle istituzioni dell'Unione europea. Pertanto, poiché la norma incriminatrice mira a evitare la dissipazione di risorse pubbliche, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui l'imputato "consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo".

In applicazione di questo principio, in un caso questa Corte ha ritenuto che il reato ex art. 316 *ter* cod. pen. si consuma nel momento in cui l'ente pubblico eroga le risorse (contributi, finanziamenti, mutui agevolati, *et cetera*) disponendone l'accredito sul conto corrente del soggetto che ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché è con quell'atto che si verifica la dispersione del denaro pubblico, e ha individuato la competenza per territorio nel luogo dove ha sede l'ente pubblico erogante il contributo, considerando, invece, irrilevante la località dove era stata presentata la documentazione da parte del richiedente (Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013, Rv. 254490).

Tuttavia, il caso in esame presenta una condizione fattuale diversa da quella considerata nella sentenza sopra richiamata (indicata nelle deduzioni del ricorrente e già considerata dal Tribunale) perché i giovani destinatari del *bonus* lo hanno legittimamente ricevuto ma illecitamente speso. Ne deriva che la condotta antigiuridica si realizza nel momento e nel luogo dell'acquisto di beni diversi da quelli per i quali l'erogazione è prevista.

2. Il secondo motivo di ricorso risulta fondato nei termini che seguono.

Non è contestata la sussistenza delle condotte attribuite al ricorrente, ma si osserva che egli (che non era il diretto beneficiario della erogazione) concorse in una serie di condotte ex art. 316 *ter* cod. pen. relative alla illecita spendita del *bonus* di 500 euro e, quindi, per definizione, concernenti un importo inferiore alla soglia di punibilità prevista dall'art. 316 *ter*, comma 2, cod. pen..

Nel procedimento in esame a coloro (i neo maggiorenni) che hanno utilizzato il loro *buono cultura* in modo illegittimo è stata contestata la fattispecie di cui all'art. 316 *ter*, comma 2, cod. pen. e, conseguentemente, è stata applicata solo la sanzione amministrativa.

Invece, a chi ha venduto loro dei beni non rientranti nelle categorie per le quali il *buono* era stato erogato viene contestato il reato descritto nel comma 1 dell'art. 316 *ter* cod. pen. avendo la somma delle sue vendite superato il limite al

di sopra del quale la condotta si trasforma da illecito amministrativo in illecito penale.

La difesa del ricorrente ha dedotto che in questo modo si configurerebbe una diversità della qualificazione delle condotte secondo il soggetto agente.

Al riguardo, deve considerarsi che l'art. 316 *ter* cod. pen. prevede che il reato sia integrato anche dal conseguire "per altri" le "erogazioni" pubbliche, pertanto - come avviene anche in altre configurazioni di condotte delittuose - non è escludibile *a priori* che soggetti tipologicamente differenti (nel caso in esame i neo maggiorenni acquirenti e il venditore dei prodotti) concorrano materialmente nella realizzazione dello stesso evento ma con apporti o risultati personali diversi che possono produrre per loro differenti trattamenti giuridici.

Per la valutazione del superamento o meno della soglia quantitativa (pari ad euro 3.999,96) al di sotto della quale, ai sensi dell'art. 316 *ter*, comma 2, cod. pen., il fatto rimane un mero illecito amministrativo, occorre tener conto della complessiva somma indebitamente percepita dal beneficiario (Sez. 6, n. 11145 del 02/03/2010, Rv. 246693) con un'unica condotta perché l'assommarsi di una serie di illeciti amministrativi non potrebbe comunque tradursi nella commissione di un illecito penale *ex art.* 316 *ter* cod. pen.

Il reato di cui all'art. 316 *ter* cod. pen. si consuma non nel momento in cui il soggetto passivo assume, per effetto della condotta dell'agente, l'obbligazione ma quando questi consegue la disponibilità concreta dell'erogazione, perché è in tale momento che si verifica la dispersione del denaro pubblico (Sez. 2, n. 48820 del 23/10/2013, Rv. 257431; Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013, Rv. 254490; (Sez. 2, n. 4284 del 20/12/2011, dep. 2012, Rv. 252199). Ne deriva che quel che va puntualizzato nel caso concreto mediante una precisa ricostruzione dei fatti - che non si evince dal provvedimento impugnato e che, pertanto, richiede un approfondimento da parte dei Giudici di merito - è se il ricorrente conseguì in un unico momento una somma superiore a quella indicata nel comma 2 dell'art. 316 *ter* cod. pen., anche avendone la rappresentazione e la volontà perché nel delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il superamento della soglia quantitativa, oltre la quale l'illecito amministrativo integra il reato, non configura una condizione obiettiva di punibilità, ma un elemento costitutivo della fattispecie (Sez. 6, n. 38292 del 14/07/2015, Rv. 264609).

3. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso priva di rilevanza attuale il terzo e i quarto dei motivi di ricorso.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Caltanissetta-Sezione  
riesame per una nuova valutazione.

Così deciso il 20/02/2019

Il Consigliere estensore

Angelo Costanzo



---

Il Presidente

Stefano Petitti

